



COMUNE DI ISOLA RIZZA  
PROVINCIA DI VERONA

**N. 40** Registro Delibere

Comunicata:

Ai Capigruppo Consiliari per elenco, il giorno della pubblicazione.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

---

OGGETTO: STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA -  
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI  
PERSONALE 2015/2017.

L'anno **duemilaquindici** addì **diciotto** del mese di **giugno** nella Residenza Municipale, convocata in seguito a regolari inviti la Giunta Comunale, risultano presenti:

		Presente	Assente
De Berti Elisa	SINDACO	P	
Pasqualini Enrico	VICE SINDACO	P	
BONINSEGNA SILVANO	ASSESSORE	P	
RIBONI DEVI	ASSESSORE	P	
LORENZONI GIORDANO	ASSESSORE	P	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa VOTANO ELEONORA.

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
ad iniziativa del Sindaco

OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE E  
FABBISOGNO DI PERSONALE 2015/2017.

La proponente Avv. Elisa De Berti – Sindaco, essendo state eseguite da parte dell'Ufficio competente le formalità previste dalla legge, presenta la seguente proposta di delibera di Consiglio Comunale.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che:**

- L'art. 89, c. 5 del TUEL stabilisce: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari”.*
- L'art. 6, c. 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dispone: *“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. ...omissis...”.*
- l'art. 1, c. 93, L. 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce: *“Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106”;*
- l'art. 3, c. 30 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, il quale stabilisce che le amministrazioni in seguito ai *“processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica”.*

**Richiamata** la propria deliberazione n. 80 del 21.11.2007, con la quale, ai sensi dell'art. 1, c. 93, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, e del D.P.C.M. 15 febbraio 2006, si rideterminava la dotazione organica dell'Ente.

**Dato atto** che con tale modificazione della dotazione organica, nel rispetto del citato art. 1, c. 93, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, si passava a un costo teorico complessivo della dotazione di € 309.838,90 (sulla base del costo contrattuale allora vigente).

**Richiamata** la propria deliberazione n. 26 dell'8.3.2011, successivamente rettificata con deliberazione n. 87 del 13.9.2011, esecutiva, con la quale è stata definita la struttura organizzativa dell'Ente e la dotazione organica.

**Rilevato** che con propria deliberazione n. 42 del 17.4.2012, esecutiva, era stata ridefinita la struttura organizzativa dell'Ente e la nuova dotazione organica, apportando alla stessa le seguenti modifiche:

- conferma di tutto il personale in servizio assunto a tempo indeterminato con le varie tipologie contrattuali ed inesistenza di eccedenze o situazioni soprannumerarie di personale;
- soppressione dell'Area Demografica, che è stata fatta confluire all'interno dell'Area Amministrativa, di seguito denominata Area Amministrativa-Demografica;
- soppressione di un posto di categoria D1, resosi vacante a seguito del pensionamento del responsabile dell'Area Demografica, a far data dall'1.4.2011;
- soppressione di un posto di categoria C1, vacante.

**Richiamate** le deliberazioni della Giunta Comunale n. 44 del 22.05.2013 e n. 49 del 26.06.2014.

**Ritenuto** di confermare la struttura organizzativa dell'Ente e la dotazione organica attualmente vigenti, dando atto che resta confermata anche la relativa spesa teorica.

**Preso atto che:**

- la dotazione organica del Comune è composta da numero 16 posti di cui 15 a tempo pieno (36h), e n. 1 a tempo parziale al 66,666%;
- il costo teorico totale della dotazione organica è di € 315.141,20.

**Dato atto**, altresì, che l'art. 39 - comma 1 - della legge n. 449/1997 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

**Rilevato** che l'art. 6 del D.Lgs 165/2001, nonché gli artt. 89 e 91 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.

**Richiamato** e di seguito riassunto il quadro normativo vigente in materia di vincoli assunzionali, più volte oggetto di revisione da parte del legislatore nazionale:

- In primo luogo si richiama l'art. 39 della L. 27.12.1997, n. 449 che stabilisce il principio secondo cui gli Enti, compatibilmente con le risorse disponibili, sono tenuti alla programmazione triennale del personale. Negli anni successivi si sono susseguite disposizioni di legge che imponevano agli enti di programmare le assunzioni rispettando il principio della riduzione costante della spesa.

Vedasi a tale proposito:

- art. 19, comma 8 L. n. 448/2001
  - art. 3, comma 69 L. n. 350/2003
  - art. 1, comma 198 L. n. 266/2005
  - art. 1, comma 120 L. n. 244/2007
  - art. 1 comma 118 L. 13.12.2010 n.220
  - art. 20 comma 9 L.15.07.2011 n. 111
  - art. 76 comma 7 D.L.112/2008 convertito nella L. 133/2008
  - D.L.78/2010 convertito nella L. 122/2010
  - Art. 4 comma 10 L. 26.01.2012 n. 44
  - D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014
- I vincoli posti dalla normativa vigente sono qui dettagliatamente riportati:  
**1° principio** => Art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014: gli enti sottoposti al patto di stabilità

interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio della **spesa del personale nel triennio 2011-2013**, tenuto conto dei criteri di calcolo indicati nell'art. 14, comma 7 della L. n. 122/2010.

**2° principio** => Art. 3 comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014: gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2015 entro il tetto del 60% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e per gli anni 2016 e 2017 entro il tetto dell'80% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Per gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, il tetto di spesa per le nuove assunzioni a decorrere dal 2015 è fissato nel 100% della spesa del personale cessato.

Si segnala che è venuto meno, sempre a seguito delle novità introdotte dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, il vincolo contenuto nel comma 7 dell'art. 76 del rispetto del tetto massimo del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, con il divieto di effettuare assunzioni nel caso di superamento di tale rapporto nell'ultimo anno.

**3° principio** => Esiste, inoltre, prioritariamente rispetto a qualunque altro principio, una condizione essenziale da verificare affinché l'Ente possa dare attuazione agli interventi gestionali sul personale riferiti all'anno 2015, che è costituita dal rispetto del patto di stabilità nell'anno 2014. Si da atto che il Comune di Isola Rizza, a partire dal 2013, è sottoposto alle regole del patto di stabilità.

**3° principio** => Per le **assunzioni a tempo determinato** o comunque per rapporti di lavoro flessibile, va, inoltre, tenuto presente che la norma contenuta nell'art. 9, comma 28 della L. 122/2010 secondo cui ci si può avvalere di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, non è più applicabile agli enti locali che hanno rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al 1° principio sopraccitato, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014. Parte della giurisprudenza ritiene comunque insormontabile il vincolo del rispetto della spesa complessiva per personale a tempo determinato sostenuta nel 2009.

**Considerato** che tali disposizioni impongono all'Amministrazione Comunale una attenta analisi della propria struttura organizzativa al fine di renderla il più funzionale possibile ai programmi da realizzare nel corso del mandato amministrativo nell'ottica di contenimento della spesa imposta dalle norme.

**Richiamata** la Legge 24.12.2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005) e in particolare l'art.1, comma 557, il quale stabilisce testualmente *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*.

**Richiamato** l'art. 36 del D.Lgs. n°165/2001, come modificato dal D.L. n°4/2006, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n°80/2006, dal precitato comma 79, art. 3 della stessa legge n°244/2007 e, da ultimo, dall'art.49 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che si possa ricorrere ad assunzioni a tempo determinato per esigenze temporanee ed eccezionali da parte delle pubbliche amministrazioni.

**Richiamato** dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, alla luce del quale non è più applicabile agli enti locali che hanno rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale la norma contenuta nell'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010 secondo cui ci si può avvalere di personale a tempo determinato o con

convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009

**Dato atto**, tuttavia, che parte della giurisprudenza ritiene comunque insormontabile il vincolo del rispetto della spesa complessiva per personale a tempo determinato sostenuta nel 2009.

**Dato, altresì, atto** che il comma 9, dell'art. 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, L. n. 114, modificando l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, ha introdotto una deroga ai limiti al ricorso al lavoro flessibile, ulteriore rispetto a quelle stabilite dall'art. 11, specificando che le disposizioni ivi previste, in merito ai limiti al ricorso al lavoro flessibile, non si applicano nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Tale disposizione vale anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro (v. piani occupazione e cantieri verdi, finanziati dalla R.A.S.);

**Rilevato** che l'incarico ex art. 1 comma 557 della L. 311/2004 è stato oggetto di diversi pareri delle sezioni regionali della corte dei conti, soprattutto ai fini delle eventuali limitazioni all'utilizzo di tale forma contrattuale rispetto ai vincoli in materia di personale;

**Preso atto** che, secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente al quesito se la spesa per il personale di cui un ente si avvale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004, debba computarsi o meno nel tetto di spesa previsto dall'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2020, si ritiene di poter escludere dall'ambito applicativo della suddetto art. 9, comma 28 tale tipologia contrattuale in primis perché non comporta l'ingresso di nuovo personale, soprattutto di tipo precario (cfr. Corte Conti Veneto del. 955/2012 PAR, 815/2012 PAR, Corte Conti Piemonte 223/2012 PAR), fermo restando il concorso alla spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006;

**Dato atto** che, ai sensi della richiamata normativa:

- il limite di spesa del personale per ciascuna delle annualità 2015-2017 corrisponde ad € 555.213,99 (*valore medio della spesa del personale nel triennio 2011-2013*)
- il limite di spesa per assunzioni a tempo determinato corrisponde ad € 14.128,28 (*100% spesa sostenuta nell'anno 2009*).

**Vista** la certificazione in atti, rilasciata in data 16.06.2015 dal Responsabile del Settore Finanziario, dalla quale risulta che:

1. in riferimento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 in corso di approvazione è assicurato il contenimento della spesa per il personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, così come statuito dall' art. 1, comma 557-quater della L. 27.12.2006 n. 296, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
2. questo Ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria o di dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 242 e 244, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2015;
3. l'Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'esercizio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 77- bis, della L. n. 133/2008 e ss.mm.ii. e dalla L. n. 42/2010;
4. la proposta relativa alla programmazione del fabbisogno di personale, per il triennio 2015/2017, assicura il contenimento della spesa per il personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, così come statuito dal sopra richiamato art. 1, comma 557-quater della L. 27.12.2006 n. 296, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;

5. il rapporto di incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente è inferiore al 50% e la spesa risulta inferiore a quella del 2014;

**Vista** la certificazione rilasciata dall'organo di revisione contabile, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n° 448/2001, da cui si evince che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa, di cui all'art. 39, della L. 27.12.1997, n° 449 e ss.mm.ii. e al contenimento della spesa per il personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, così come statuito dal sopra richiamato art. 1, comma 557-quater della L. 27.12.2006 n. 296, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;

**Evidenziato** che, per quanto attiene le assunzioni obbligatorie dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", questo ente ha un numero di dipendenti, al netto dei lavoratori non computabili, inferiore a quindici per cui, allo stato attuale, non è soggetto all'obbligo di prevedere la quota di riserva, di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della medesima disposizione legislativa;

**Richiamato** il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20.05.2015, che differisce al 30.07.2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

**Visto** il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 5 del 28.2.2001, esecutiva.

**Visto** il Decreto Lgs. 30.03.2001, n°165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni.

**Visto** in particolare l'art. 33, comma 1, del sopra citato D.Lgs 165/2001, relativo alle eccedenze di personale e dato atto che la presente dotazione organica non ha personale né in soprannumero né in eccedenza.

**Visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo unico dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane e del Servizio Economico Finanziario.

**Visto** l'allegato parere del Revisore dei Conti per la prevista attestazione di cui all'art. 19, comma 8, della L. 448/2001.

## **D E L I B E R A**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2. Di confermare la struttura organizzativa dell'Ente e la dotazione organica attualmente vigente e che risulta quella di seguito riportata:

### **AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA**

CATEGORIA	NUMERO TOTALE POSTI	NUMERO POSTI COPERTI	NUMERO POSTI VACANTI
D1	1	1	0

C1	3	2	1
C1	1	1	0

### AREA FINANZIARIA

CATEGORIA	NUMERO TOTALE POSTI	NUMERO POSTI COPERTI	NUMERO POSTI VACANTI
D1	1	1	0
C1	1	0	1
C1	1	0	0

### AREA TECNICA

CATEGORIA	NUMERO TOTALE POSTI	NUMERO POSTI COPERTI	NUMERO POSTI VACANTI
D3	1	1	0
C1	1	1 (*)	0
C1	1 part-time 66,666 %	1	0
B3	2	1	1
B1	3	1	2

(\*) Il posto è ricoperto da una dipendente assunta con decorrenza 9 gennaio 2012, che presta servizio per il 50% del suo orario presso l'area tecnica e per il restante 50% presso l'area finanziaria, settore tributi.

- Di dare atto che la dotazione organica teorica del Comune è composta da numero 16 posti di cui 15 a tempo pieno (36h), e 1 a tempo parziale (part-time 66,666%) e che il posto di C1 a tempo pieno dell'area tecnica è ricoperto da una dipendente assunta con decorrenza 9 gennaio 2012, che presta servizio per il 50% del suo orario presso l'area tecnica e per il restante 50% presso l'area finanziaria, settore tributi.
- Di dare atto che il costo teorico totale della dotazione organica è di € 315.141,20.
- Di dare atto, ai sensi dell'art. 33, del D. Lgs. n. 165/2001, come riscritto dall'art. 16, della L. n. 183/2011, (Legge di stabilità 2012), che **in questo Ente non vi è eccedenza di personale;**
- Di approvare, ai sensi dell'art. 91, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dell'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997, richiamando quanto esposto in premessa, il programma di fabbisogno di personale, relativamente al triennio 2015-2016-2017, stabilendo quanto appresso:

---

### ANNO 2015

---

#### **non viene prevista alcuna assunzione.**

Ai sensi della Legge 24.12.2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005), art.1, comma 557, l'amministrazione intende avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali autorizzati dall'amministrazione di provenienza, per supportare l'attività dell'ufficio tributi e per sopperire all'assenza per maternità di una dipendente di categoria C1, che presta servizio per il 50% del suo orario presso l'area tecnica e per il

restante 50% presso l'area finanziaria, settore tributi. Le modalità di avvalimento sono le seguenti:

- area economico-finanziaria/tributi: una risorsa cat. D3 per 12 ore settimanali per un periodo massimo di 12 mesi e una risorsa cat D5 per un periodo massimo di 6 mesi.
- area tecnica/edilizia privata: una risorsa cat. D1 per 12 ore settimanali per un periodo massimo di 6 mesi.

---

#### ANNO 2016

---

**Non viene prevista alcuna assunzione.** L'amministrazione si riserva di modificare la presente programmazione, previa verifica degli effettivi fabbisogni, delle disponibilità finanziarie e delle possibilità di nuove assunzioni compatibilmente alla normativa di riferimento.

Ai sensi della Legge 24.12.2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005), art.1, comma 557, l'amministrazione intende avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali autorizzati dall'amministrazione di provenienza, per sopperire all'assenza per maternità di una dipendente di categoria C1, che presta servizio per il 50% del suo orario presso l'area tecnica e per il restante 50% presso l'area finanziaria, settore tributi. Le modalità di avvalimento sono le seguenti:

- area economico-finanziaria/tributi: una risorsa cat. D3 per 12 ore settimanali per un periodo massimo di 6 mesi.
- area tecnica/edilizia privata: una risorsa cat. D1 per 12 ore settimanali per un periodo massimo di 6 mesi.

---

#### ANNO 2017

---

**Non viene prevista alcuna assunzione.** L'amministrazione si riserva di modificare la presente programmazione, previa verifica degli effettivi fabbisogni, delle disponibilità finanziarie e delle possibilità di nuove assunzioni compatibilmente alla normativa di riferimento;

7. Di dare atto che, ai sensi della normativa richiamata in premessa, risulta rispettato il limite di spesa per il personale dipendente che per ciascun anno del programma 2015-2017 è inferiore al valore medio della spesa del personale nel triennio 2011-2013, tenuto conto dei criteri di calcolo indicati nell'art. 14, comma 7 della L. n. 122/2010
8. Di dare atto che i documenti approvati con la presente deliberazione sono conformi e coerenti con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale e di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, come attestato dal responsabile dell'area economico finanziaria.
9. Di dare atto che il programma di assunzioni è suscettibile di eventuali variazioni ed integrazioni in relazione all'evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire.
10. Di dare atto che, all'eventuale spesa, derivante dalla programmazione delle assunzioni a tempo determinato, come specificata in premessa, si farà fronte con i mezzi ordinari del bilancio, stanziati negli appositi interventi del Bilancio di previsione 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015/2017, in fase di approvazione;
11. Di disporre che i Responsabili dei settori provvedano alla realizzazione del programma, nel rispetto delle previsioni in esso contenute e dei limiti delle apposite poste finanziarie contenute nel corrente Bilancio di previsione;

**12.** Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa ai soggetti sindacali, di cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, ai sensi dell'art. 7 del medesimo C.C.N.L.;

**13.** Di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del T.U.E.L..

LA PROPONENTE  
- avv. Elisa De Berti -

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "DOTAZIONE ORGANICA - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE E FABBISOGNO DI PERSONALE 2015/2017".

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta Comunale, udita la richiesta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere alla liquidazione del contributo, pone ai voti la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 08-06-2015

Il Responsabile del servizio  
**f.to TAMBARA IVO**

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 16-06-2015

Il Responsabile del servizio  
**f.to BERTO ELEONORA**

Letto e sottoscritto.

Il Presidente

F.to avv. De Berti Elisa

Il Segretario

F.to dott.ssa VOTANO ELEONORA

---

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito internet del Comune, a norma dell'art. 32 – comma 1 – della Legge 18.6.2009 n. 69.

Isola Rizza, 26-06-2015

IL RESP. SERVIZIO AMM.VO  
F.to Ivo Tambara

---

Copia Conforme all'Originale.

Isola Rizza, 26-06-2015

IL RESP. SERVIZIO AMM.VO  
Ivo Tambara

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.

Isola Rizza, 07-07-2015

IL RESP. SERVIZIO AMM.VO  
F.to Ivo Tambara